

## ANTICIPI ALL'ESPORTAZIONE destinato a Clienti "NON CONSUMATORI"

### Requisiti

Il Cliente deve essere intestatario o cointestatario di un conto corrente di corrispondenza presso Banca Valsabbina SCpA.

### INFORMAZIONI SULLA BANCA

Banca Valsabbina SCpA

Sede Legale: Via Molino, 4 - 25078 Vestone (BS)

Direzione Generale: Via XXV Aprile, 8 - 25121 Brescia

Tel. 030 3723.1 - Fax 030 3723.430

Iscritta al Registro delle Imprese e CCIAA di Brescia - REA n. 9187

Cod. Fisc. 00283510170 - P. Iva 00549950988

www.bancavalsabbina.com info@bancavalsabbina.com

Iscrizione Albo Banca d'Italia: 2875 - Codice ABI: 05116

ADERENTE AL FONDO INTERBANCARIO DI TUTELA DEI DEPOSITI

Banca Valsabbina è soggetta ai controlli esercitati dalla Banca d'Italia (Via Nazionale, 91 - 00184 Roma)

### OFFERTA FUORI SEDE: DATI DEL SOGGETTO CHE ENTRA IN RAPPORTO CON IL CLIENTE

Nome e cognome / Ragione sociale: \_\_\_\_\_

Sede: \_\_\_\_\_

Telefono e e-mail: \_\_\_\_\_

Iscrizione ad albi o elenchi: \_\_\_\_\_

Numero delibera iscrizione all'albo/elenco: \_\_\_\_\_

Qualifica: \_\_\_\_\_

### CHE COS'E' L'ANTICIPO ALL'ESPORTAZIONE

Trattasi di finanziamenti in Euro o in valuta concessi a fronte di esportazione di merci o servizi.

### Principali rischi (generici e specifici):

Tra i principali rischi vanno tenuti presente:

- Per i finanziamenti in divisa, nel caso in cui il finanziamento non copra il totale della fattura, il cliente sopporta un rischio di cambio per la parte non finanziata;
- Il cliente sopporta rischio totale sul cambio nel caso decida di finanziarsi in una divisa diversa rispetto a quella fatturata;
- Variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (tassi di interesse ed altre commissioni e spese del servizio) ove contrattualmente previsto;
- Rischio che il fido concesso possa essere revocato dalla banca a causa di un uso non corretto dello stesso e/o a seguito di atti che incidano negativamente sulla situazione patrimoniale, finanziaria, legale o economica del cliente.

Le condizioni economiche sono valide fino alla pubblicazione di un nuovo Foglio Informativo o al ritiro del presente documento dal sito della banca (indicato nella sezione "Informazioni sulla banca").

### **QUANTO PUÒ COSTARE IL FIDO - Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG): 12,01%**

Affidamento interamente utilizzato con anticipi in Euro, con contratto a durata indeterminata, commissione messa a disposizione fondi.

Importo accordato: Euro 1.500,00

Durata: 12 mesi

Tasso debitore nominale annuo: 9,50%

Commissione onnicomprensiva (Commissione di messa a disposizione fondi CMDF): 2,000% annua

Commissione onnicomprensiva (Commissione di messa a disposizione fondi CMDF): 0,500% trimestrale

Spese collegate all'erogazione del credito: Euro 0,00

Oneri: Euro 7,50

Altre spese: Euro 0,00

## PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

<b>ANTICIPI ALL'ESPORTAZIONE</b>		
Apertura	Euro 0,00	
Proroga	Euro 15,00	
Estinzione	Euro 0,00	
Commissioni		
Commissioni di intervento	0,20% minimo Euro 4,00	
Tasso anticipi in Euro/in divisa diversa da Euro - Fisso (1)	9,50%	
Cambio di riferimento	(quotazione circuito Bloomberg) rilevato al momento dell'esecuzione dell'operazione maggiorato di uno spread di 1,00%.	
Valuta accensione		
Valuta di addebito in conto anticipo	Data operazione	
Valuta di accredito in conto corrente di corrispondenza	Data operazione + 2 giorni lavorativi Forex	
Valuta estinzione		
Valuta di accredito in conto anticipo	Data operazione + 2 giorni lavorativi Forex	
Valuta di addebito in conto corrente di corrispondenza	Data operazione	
<b>ALTRE CONDIZIONI ECONOMICHE</b>		
Commissione omnicomprensiva (CMDf) (2)	Commissione annua	2,000%
	Commissione trimestrale	0,500%
Conteggio degli interessi	La liquidazione degli interessi è effettuata al momento della scadenza della partita contabile di ogni operazione.	
Calcolo interessi (3)		
Per operazioni in Euro		Actual/365
Per operazioni in Sterlina inglese		Actual/365
Per operazioni in altra divisa		Actual/360
Pratica di segnalazione SIGMA	0,30% (calcolato sull'importo segnalato)	
Spese di consulenza (compenso di mediazione) a carico del Cliente richieste dal mediatore creditizio convenzionato con la Banca (4)	5,00% dell'importo deliberato	
<b>Invio comunicazioni</b>		
Invio cartaceo posta ordinaria (a documento)		€ 1,00
Invio in modalità telematica/rilascio su altro supporto durevole non cartaceo (a documento)		€ 0,00
Domiciliazione in filiale (a documento)		€ 0,40
Rilascio cartaceo in filiale (entro il mese successivo a quello a cui si riferisce)		€ 0,00

Ristampa ed invio/rilascio per documento già inviato: per le condizioni economiche applicate si rimanda agli specifici Fogli Informativi "Servizi Diversi" disponibili presso le filiali oppure nella sezione "Trasparenza" del sito internet della Banca.	
Invio in modalità diversa da quella stabilita in contratto (a richiesta cliente):	
Raccomandata	€ 6,50
Raccomandata A.R.	€ 8,00
Comunicazioni al garante: i predetti costi, ove previsti, sono a carico del soggetto garantito.	

(1) Il tasso applicato può, se concordato tra le parti, essere determinato applicando uno spread sommato al parametro di riferimento della divisa dell'operazione.

Se la rilevazione periodica del parametro di riferimento determinasse valori uguali o inferiori a 0,001, il parametro assumerà il valore 0,001. Il tasso determinato resterà comunque fisso sino alla scadenza del finanziamento originariamente pattuita. Il tasso di interesse applicato non potrà essere comunque inferiore allo spread contrattualmente previsto.

(2) La Commissione onnicomprensiva (Commissione messa a disposizione fondi - CMDF) è calcolata sull'importo totale degli affidamenti, aventi carattere rotativo, messi a disposizione del Cliente, dividendo per quattro (n. di trimestri dell'anno) la commissione percentuale annua pattuita. La percentuale trimestrale ottenuta, viene rapportata ai giorni di composizione del trimestre e moltiplicata per i giorni di effettiva messa a disposizione di tali somme.

#### (3) OPERAZIONI IN STERLINA ED EURO

Il calcolo degli interessi è effettuato mediante la seguente operazione (nel rispetto della normativa vigente sulla capitalizzazione degli interessi): importo singola partita contabile moltiplicato per valore assoluto del tasso di interesse annuo (tasso fisso o tasso variabile, composto da parametro di riferimento più spread) moltiplicato per i giorni annuali di utilizzo/durata partita diviso 36500/36600 (totale giorni dell'anno civile moltiplicato per 100).

#### OPERAZIONI IN ALTRE DIVISE ESTERE

Il calcolo degli interessi è effettuato mediante la seguente operazione (nel rispetto della normativa vigente sulla capitalizzazione degli interessi): importo singola partita contabile moltiplicato per valore assoluto del tasso di interesse annuo (tasso fisso o tasso variabile, composto da parametro di riferimento più spread) moltiplicato per i giorni annuali di utilizzo/durata partita diviso 36000 (totale giorni dell'anno commerciale moltiplicato per 100).

Se il parametro di riferimento utilizzato per la determinazione dei tassi di interesse/di mora applicati al contratto è composto dalla "media" del benchmark, la rilevazione del parametro avrà ad oggetto tale specifico indice di media e sarà effettuata con riguardo al mese che precede il periodo di applicazione del nuovo valore del parametro (che risulta, ad esempio, mensile se il parametro di riferimento è mensile oppure trimestrale se il parametro di riferimento è trimestrale, secondo la seguente cadenza periodica di applicazione: gennaio-marzo, aprile-giugno, luglio-settembre, ottobre-dicembre).

(4) Il servizio di consulenza è svolto a titolo oneroso e concordato tra il Mediatore Creditizio e il Cliente esclusivamente in forma scritta, attraverso la sottoscrizione del contratto di mediazione creditizia.

Il compenso, ove previsto, viene incluso nel calcolo del TAEG dell'operazione di finanziamento.

**Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)** previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (l. n. 108/1996), relativo ai contratti di finanziamento, può essere consultato in filiale e sul sito della Banca (indicato nella sezione "Informazioni sulla banca")

#### Simulazione variazione tasso di cambio:

	USD	CHF	JPY	GBP
IMPORTO	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
CAMBIO	1,1810	0,9324	168,7000	0,85880
CONTROVALORE €	84.674,01	107.250,11	592,77	116.441,55
APPREZZAMENTO	101.608,81	128.700,13	711,32	139.729,86
DEPREZZAMENTO	67.739,20	85.800,09	474,21	93.153,24

Dati aggiornati al **01/07/2025**. Il cambio è rilevato secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema Europeo delle banche centrali ([www.bancaditalia.it](http://www.bancaditalia.it)).

Il cambio utilizzato è da intendersi puramente indicativo con la sola finalità di simulare l'apprezzamento ed il deprezzamento in conformità della vigente normativa in materia di Trasparenza Bancaria.

## Recesso

Il cliente ha diritto di recedere in qualsiasi momento, dandone comunicazione alla banca con raccomandata con ricevuta di ritorno, con effetto immediato, senza applicazione di penalità e senza spese di chiusura. La banca ha diritto di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento, nel rispetto di un preavviso di almeno due mesi e senza alcun onere per il cliente. In ogni caso di recesso, la banca applica le spese, previste dal presente contratto, per servizi erogati periodicamente in misura proporzionale al periodo precedente al recesso. Nel caso in cui tali spese siano state anticipate, esse sono rimborsate in misura proporzionale. Nel caso di Cliente che non sia consumatore o microimpresa, lo stesso Cliente può recedere, in qualsiasi momento, nel rispetto di un preavviso di almeno 45 giorni e la Banca può recedere in qualsiasi momento nel rispetto di un preavviso di almeno 1 giorno.

## Reclami e risoluzione stragiudiziale delle controversie

In caso di controversie tra il Cliente e la Banca, il Cliente può presentare un reclamo scritto alla Banca mediante:

- i) posta ordinaria o raccomandata A/R indirizzata a Banca Valsabbina S.C.p.A. - Sede di Brescia - Ufficio Reclami - Via XXV Aprile, 8 - 25121 Brescia
- ii) posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo e-mail [ufficio.reclami@pec.lavalsabbina.it](mailto:ufficio.reclami@pec.lavalsabbina.it) o posta elettronica ordinaria all'indirizzo e-mail [ufficio.reclami@bancavalsabbina.com](mailto:ufficio.reclami@bancavalsabbina.com)
- iii) consegna diretta presso la filiale presso cui è intrattenuto il rapporto, la quale rilascerà apposita ricevuta con la data di consegna del reclamo stesso.

Il reclamo verrà evaso dall'Ufficio Reclami entro i seguenti termini:

- 1) 15 giorni operativi dalla ricezione se è un reclamo in materia di servizi di pagamento, come elencati nell'art. 1 del TUB; in situazioni eccezionali, se la Banca non può rispondere entro 15 giorni operativi per motivi indipendenti dalla sua volontà, è tenuta a inviare una risposta interlocutoria, indicando chiaramente le ragioni del ritardo nella risposta al reclamo e specificando il termine entro il quale il Cliente otterrà una risposta definitiva. In ogni caso il termine per la ricezione della risposta definitiva non supera le 35 giornate operative.
- 2) 60 giorni dalla ricezione se è un reclamo in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari non rientranti nella casistica di cui al punto precedente (ad esempio conti correnti, mutui, prestiti personali, ecc.).
- 3) 45 giorni dalla ricezione se è un reclamo in materia di contratti e/o servizi assicurativi, di competenza della Banca.
- 4) 60 giorni dalla ricezione se è un reclamo in materia di servizi e attività d'investimento.

Se il Cliente non è soddisfatto della risposta al reclamo o non ha ricevuto risposta dalla Banca nel termine indicato in precedenza:

## A) NEL CASO DI CONTROVERSIE RIGUARDANTI SERVIZI BANCARI E FINANZIARI O SERVIZI DI PAGAMENTO DI CUI ALLA PAYMENT SERVICE DIRECTIVE (PSD2)

A1. Può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF); per sapere come rivolgersi all'ABF si può consultare il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it), oppure chiedere alla Banca.

A2. Può attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione presso il Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie ADR (Organismo iscritto nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia, con sede a Roma, via delle Botteghe Oscure n. 54, sito internet [www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it)), specializzato nelle controversie bancarie e finanziarie e che dispone di una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionale oppure, a propria discrezione, presso uno degli altri organismi di mediazione iscritti nell'apposito registro presso il Ministero della Giustizia, comunque abilitati dalla normativa tempo per tempo vigente.

A3. Solo con specifico accordo della Banca, può attivare l'arbitrato, qualunque sia il valore della controversia: in tal caso le controversie sono decise da un collegio composto da un arbitro unico indipendente, a meno che le parti non abbiano preferito ricorrere a un collegio di tre arbitri; l'arbitrato può essere attivato anche presso il Conciliatore Bancario Finanziario (informazioni reperibili sul sito [www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it)).

A4. Nel caso in cui il Cliente intenda rivolgersi all'autorità giudiziaria, egli, deve preventivamente, pena l'improcedibilità della domanda, rivolgersi all'ABF, nelle modalità indicate al precedente comma A1 del presente articolo, oppure attivare la procedura di mediazione presso uno degli altri organismi di mediazione di cui al precedente comma A2.

A5. In ogni caso il Cliente ha diritto di presentare esposti alla Banca d'Italia.

A6. In caso di variazione della normativa di cui alla presente sezione, si applicheranno le disposizioni tempo per tempo vigenti.

A7. Il Cliente prende atto: (i) che il ricorso al Conciliatore Bancario Finanziario può essere attivato anche dalla Banca e non richiede che sia stato preventivamente presentato un reclamo alla stessa, (ii) che le condizioni e le procedure sono definite nel relativo regolamento, disponibile sul sito [www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it), (iii) che la Banca ed il Cliente restano comunque liberi di scegliere di rivolgersi ad un altro organismo di conciliazione, purché iscritto nel registro presso il Ministero della Giustizia.

## B) NEL CASO DI CONTROVERSIE RIGUARDANTI I SERVIZI E LE ATTIVITA' DI INVESTIMENTO

B1. Può rivolgersi all'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF); per sapere come rivolgersi all'ACF si può consultare il sito [www.acf.consob.it](http://www.acf.consob.it), oppure chiedere alla Banca.

B2. Può attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione presso il Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societario ADR (con sede a Roma, via delle Botteghe Oscure n. 54, sito internet [www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it)), specializzato nelle controversie bancarie e finanziarie e che dispone di una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionale o a propria discrezione, presso uno degli altri organismi di mediazione iscritti nell'apposito registro presso il Ministero della Giustizia, comunque abilitati dalla normativa tempo per tempo vigente.

B3. Solo con specifico accordo della Banca, può attivare l'arbitrato, qualunque sia il valore della controversia: in tal caso le controversie sono decise da un collegio composto da un arbitro unico indipendente, a meno che le parti non abbiano preferito ricorrere a un collegio di tre arbitri; l'arbitrato può essere attivato anche presso il Conciliatore Bancario Finanziario (informazioni reperibili sul sito [www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it)).

B4. Nel caso in cui il Cliente intenda rivolgersi all'autorità giudiziaria, egli, deve preventivamente, pena l'improcedibilità della domanda, rivolgersi all'ACF, nelle modalità indicate al precedente comma B1, oppure attivare la procedura di mediazione presso uno degli altri organismi di mediazione di cui al precedente comma B2.

B5. In ogni caso il Cliente ha diritto di presentare esposti CONSOB.

B6. In caso di variazione della normativa di cui alla presente sezione, si applicheranno le disposizioni tempo per tempo vigenti.

B7. Il Cliente prende atto: (i) che il ricorso al Conciliatore Bancario Finanziario può essere attivato anche dalla Banca e non richiede che sia stato preventivamente presentato un reclamo alla stessa, (ii) che le condizioni e le procedure sono definite nei relativi regolamenti, disponibili sul sito [www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it), (iii) che la Banca ed il Cliente restano comunque liberi di scegliere di rivolgersi ad un altro organismo di conciliazione, purché iscritto nel registro presso il Ministero della Giustizia.

## C) NEL CASO DI CONTROVERSIE RIGUARDANTI L'INTERMEDIAZIONE DI PRODOTTI ASSICURATIVI EFFETTUATA DALLA BANCA

C1. Può rivolgersi all'Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS); per sapere come rivolgersi all'IVASS si può consultare il sito [www.ivass.it](http://www.ivass.it), oppure chiedere alla Banca; restano esclusi dalla competenza dell'IVASS le controversie in materia di distribuzione di prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione (polizze ramo III e V), per i quali vige la competenza dell'ACF di cui al paragrafo precedente.

C2. Può attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione presso uno degli organismi di mediazione iscritti nell'apposito registro presso il Ministero della Giustizia, comunque abilitati dalla normativa tempo per tempo vigente.

C3. Solo con specifico accordo della Banca, può attivare l'arbitrato, qualunque sia il valore della controversia: in tal caso le controversie sono decise da un collegio composto da un arbitro unico indipendente, a meno che le parti non abbiano preferito ricorrere a un collegio di tre arbitri.

C4. Nel caso in cui il Cliente intenda rivolgersi all'autorità giudiziaria, egli deve preventivamente, pena l'improcedibilità della domanda, attivare la procedura di mediazione presso uno degli altri organismi di mediazione di cui al precedente comma C2.

C5. In caso di variazione della normativa di cui alla presente sezione, si applicheranno le disposizioni tempo per tempo vigenti.

## GLOSSARIO

<b>Beneficiario</b>	Persona fisica o giuridica che riceve un accredito di un bonifico eseguito da un terzo soggetto.
<b>Bonifici transfrontalieri</b>	Trasferimento di fondi effettuato all'interno dell'UE.
<b>Cambio</b>	Prezzo di una moneta di un Paese espresso in termini di quella di un altro Paese.
<b>Commissione di messa a disposizione fondi (CMDF)</b>	La commissione per la messa a disposizione degli affidamenti viene calcolata giornalmente sull'importo degli affidamenti (deliberati ed operativi) ed addebitata trimestralmente come somma delle quote giornaliere. Verrà calcolata su tutte le linee di credito accordate, con l'eccezione dei finanziamenti a medio termine e le garanzie rilasciate. In caso di estinzione degli affidamenti nel corso del trimestre, la commissione sarà applicata in ragione proporzionale al tempo di affidamento nel periodo.
<b>Data di ricezione</b>	Indica la data in cui il bonifico è entrato nella disponibilità della Banca. Se l'ordine viene ricevuto oltre l'orario limite previsto, lo stesso si intende ricevuto nella data operativa successiva. Se l'ordine viene ricevuto in una data non operativa, lo stesso si intende ricevuto nella prima data operativa successiva.
<b>Data operativa</b>	Indica qualsiasi giorno feriale in cui gli sportelli della Banca risultano regolarmente aperti alla clientela.
<b>Direttiva Psd</b>	La Direttiva PSD si applica ai servizi di pagamento ed incasso che: - sono prestati nella Comunità Europea (i 27 Paesi aderenti più i Paesi appartenenti allo Spazio Economico Europeo ovvero Norvegia, Islanda e Liechtenstein); - sono effettuati in Euro o in una valuta ufficiale di uno Stato membro della Comunità Europea non appartenente all'area dell'Euro. La Direttiva mira ad assicurare che i pagamenti elettronici trans-frontalieri (in ambito EU) possano diventare sicuri, efficienti e di facile adozione come quelli di ciascun circuito domestico.
<b>Divisa</b>	Moneta diversa da quella della Banca negoziatrice.
<b>EEA</b>	European Economic Association costituita dagli stati appartenenti all'Unione Europea con l'aggiunta di Islanda, Norvegia e Liechtenstein
<b>IBAN</b>	Acronimo del termine International Bank Account Number che identifica le coordinate bancarie internazionali di un rapporto di conto corrente.
<b>Limite di orario di accettazione (Cut Off)</b>	Limite di orario di una giornata operativa oltre il quale la Banca può considerare l'ordine come ricevuto nella giornata operativa successiva.
<b>Tasso di mercato</b>	Il tasso di mercato della divisa di riferimento viene definito con cadenza mensile ed è consultabile sul sito della banca (indicato nella sezione "Informazioni sulla banca"). Per le divise non riportate, il tasso di mercato da applicare all'operazione viene verificato e comunicato al cliente al momento dell'operazione.
<b>UE</b>	Unione Europea